

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 9 aprile 2020, ore 18.00, in videoconferenza si sono incontrati:

L'azienda CITTADINI DELL'ORDINE S.p.A (d'ora Innanzi CDO)– con sede legale in Bolzano – Via Lancia 6/A (p.iva. 02415990213) rappresentata dall'Amministratore Delegato Fabrizio Favole assistita dal dr. Davide Pollini e dal segretario generale dell'A.N.I.V.P. Marco Stratta

Filcams CGIL rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella persona di Sandro Pagaria  
Fisascat CISL rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella persona di Aurora Blanca  
Uilfucs rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella persona di Stefano Franzoni

unitamente alle rispettive Segreterie Territoriali

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda CDO, come sopra generalizzata che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

### PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alle comunicazioni inviate dall'Azienda CDO con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una sostanziale e drastica riduzione dell'attività aziendale. In particolare, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi adottati a tutela della salute pubblica al fine di contenere la diffusione del virus, molti committenti presso cui operano i lavoratori della Scrivente hanno ridotto o sospeso l'attività. Conseguentemente anche i servizi commissionati alla Scrivente sono stati sospesi o ridotti. Analogamente anche le attività di carattere amministrativo e commerciale sono state o potranno essere soggette a sospensioni.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 1 aprile 2020 per 9 settimane nelle unità produttive indicate e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, fatte salve proroghe dello strumento integrativo nella medesima forma, ovvero sotto diversa forma.

### TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 presso il Fondo territoriale di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per le provincie di Trento e Bolzano e la regione Piemonte;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei



- tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 31.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, in accordo con gli stessi e contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga la Società provvederà al graduale smaltimento di detti giorni di ferie.
  - e) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando la possibile equa rotazione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 1 aprile 2020 per 9 settimane o maggior periodo previsto dalle norme nazionali e/o regionali, per i lavoratori operanti in Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
  - f) La sospensione o riduzione degli orari di lavoro potrà variare per singoli reparti/uffici/articolazioni a seconda del variare delle esigenze di lavoro residue, riguarderà i lavoratori operanti presso le unità produttive indicate e per un numero complessivo massimo di ore, come meglio precisato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.
  - g) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
  - h) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
  - i) Fermo restando che l'Azienda collaborerà al fine di favorire le anticipazioni da parte delle banche, per fare fronte al disagio derivante da eventuali ritardi nei pagamenti da parte dell'INPS compatibilmente con la propria situazione economica e finanziaria, l'Azienda accoglierà, da parte dei lavoratori sospesi, richieste di anticipo del TFR c/tesoreria, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'importo spettante di cigs per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i Lavoratori che dovessero essere privi di disponibilità del TFR, l'Azienda accoglierà, sempre in base alla propria situazione finanziaria ed economica complessiva, richieste di anticipazione dei ratei già maturati di tredicesima e/o quattordicesima;
  - j) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
  - k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
  - l) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Si allega:



I. UNITA' PRODUTTIVE INTERESSATE E MODALITA' RIDUZIONE/SOSPENSIONE

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL

UILTUCS




CITTADINI DELL'ORDINE SPA

CITTADINI DELL'ORDINE S.p.A.  
Via Lancia 6/A  
39100 Bolzano  
P. IVA 02475990213

A.N.I.V.P.



C. D. L.



Rispettive Segreterie di Torino, Trento e Bolzano